



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02-07-2012 (punto N 27)

Delibera

N 580

del 02-07-2012

Proponente

GIANNI SALVADORI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile STEFANO BARZAGLI

Estensore MADDALENA GUIDI

Oggetto

Disposizioni in merito alla concessione di diritti di nuovo impianto e reimpianto per la
realizzazione di superfici vitate (regolamento (CEE) n. 822/1997, regolamento (CEE) n. 950/1997)

Presenti

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

STELLA TARGETTI

LUIGI MARRONI

Assenti

CRISTINA SCALETTI

GIANFRANCO

SIMONCINI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987 e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'articolo 6 che ha vietato l'impianto di nuovi vigneti fino al 31 agosto 2000, concedendo tuttavia alcune deroghe tra cui la possibilità che gli Stati membri possano autorizzare nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2328/91 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Vista la deliberazione Consiglio Regionale n. 427 del 28 dicembre 1996, che detta le disposizioni attuative del regolamento (CEE) n. 2328/1991;

Visto in particolare il punto B.1.1.2. (Investimenti limitati al regime di aiuti) che, relativamente al settore viticolo, dispone che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, 3° trattino del regolamento (CEE) n. 822/87, sia consentito di finanziare nuovi impianti di vigneto realizzati in esecuzione di piani di miglioramento aziendali;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 950/1997 del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, che, in considerazioni delle molte modifiche subite dal citato regolamento (CEE) n. 2328/1991, per motivi di razionalità e di chiarezza abroga quest'ultimo e procede ad una riformulazione delle disposizioni in materia di efficienza delle strutture agrarie;

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 1215 del 27 ottobre 1997 avente per oggetto "Regolamento (CEE) n. 950/1997 e regolamento (CEE) n. 2328/91 - Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie. Determinazioni conseguenti alle Decisioni CE 18 dicembre 1996 e 18 settembre 1997;

Visto in particolare il punto 14 della citata Deliberazione GR n. 1215/1997, che, tenuto conto della Deliberazione Giunta Regionale n. 645 del 9 giugno 1997 (Modalità e procedure tecnico-amministrative per la realizzazione di superfici vitate in Toscana), pone alcune condizioni alla realizzazione dei nuovi impianti di vigneto, prevedendo tra l'altro che il richiedente, nella medesima azienda oggetto del piano di miglioramento aziendale, si impegni a non trasferire diritti di reimpianto ottenuti da estirpazione di vigneti aziendali per almeno 15 anni dalla data di autorizzazione all'impianto;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, poi confluito nel regolamento (CE) n. 1234/2007 (OCM Unica), ed in particolare l'articolo 93 nel quale si dispone che gli Stati membri, per migliorare la gestione del potenziale produttivo, istituiscano una riserva nazionale o riserve regionali dei diritti di impianto;

Vista la legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 avente per oggetto “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”, ed in particolare l’articolo 4 che istituisce la riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto delle superfici vitate” in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2009 sopra citato, affidandone la tenuta alla giunta regionale;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 settembre 2009, n. 52/R avente per oggetto “Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo)”, ed in particolare l’articolo 6, comma 5 che, relativamente agli impianti realizzati con diritti di reimpianto prelevati dalla riserva regionale, dispone il vincolo che i medesimi non possano dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva al loro impianto;

Considerato che il vincolo stabilito all’articolo 6, comma 5 del Regolamento approvato con DPGR 52/R/2009 sopra citato, che impegna le aziende a non trasferire diritti di reimpianto derivanti dalla estirpazione dei vigneti realizzati con i diritti di reimpianto prelevati dalla riserva regionale per un periodo di cinque campagne, sia sufficiente a garantire che le aziende beneficiarie di diritti di nuovo impianto o di reimpianto non distolgano i medesimi dalle finalità per le quali erano stati concessi;

Preso atto del momento di crisi economica che interessa la maggior parte dei settori agricoli, compreso il settore vitivinicolo;

Considerata la necessità, espressa dal mondo agricolo, di avere la maggiore flessibilità possibile della produzione vitivinicola anche al fine di conseguire l’equilibrio di mercato;

Considerato che la mobilità dei diritti di reimpianto attraverso le procedure delle estirpazioni e dei reimpianti e di trasferimento dei diritti stessi possa consentire alle imprese agricole di far fronte alle problematiche sopra evidenziate e che il vincolo imposto dalla deliberazione GR n. 1215/1997 sopra richiamata risulta penalizzante per le aziende in un momento di crisi economica per le motivazioni sopra richiamate;

Ritenuto che i diritti di nuovo impianto e di impianto concessi ai sensi della normativa comunitaria sopra richiamata, precedentemente alla istituzione della riserva regionale di cui alla legge regionale n. 9/2009, siano sostanzialmente equiparabili ai diritti di reimpianto concessi dalla riserva regionale dei diritti;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che il periodo di vigenza del vincolo così come determinato dall’articolo 6, comma 5 del regolamento approvato con DPGR 52/R/2009 sopra descritto venga applicato anche agli impianti realizzati con i diritti di nuovo impianto assegnati ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n. 1215 del 27 ottobre 1997;

Ritenuto pertanto che gli impegni assunti a suo tempo dai soggetti beneficiari ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n. 1215 del 27 ottobre 1997, a non trasferire diritti di reimpianto ottenuti da estirpazione di vigneti aziendali per almeno 15 anni dalla data di autorizzazione all’impianto siano sostituiti dall’obbligo di non trasferire verso terzi diritti di reimpianto derivanti dalla estirpazione delle superfici vitate realizzate in

base alla normativa sopra citata per almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva al loro impianto così come disposto dalla normativa vigente;

Ritenuto opportuno che le province competenti per territorio informino i soggetti interessati delle modifiche introdotte con il presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di stabilire che la lettera c) del punto 14 della deliberazione Giunta Regionale n. 1215 del 27 ottobre 1997 avente per oggetto “Regolamento (CEE) n. 950/1997 e regolamento (CEE) n. 2328/91 - Miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie. Determinazioni conseguenti alle Decisioni CE 18 dicembre 1996 e 18 settembre 1997” è così sostituita:

“Gli impianti realizzati ai sensi del presente atto non possono dar luogo ad un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva all’impianto”;

2. di stabilire che gli impegni assunti a suo tempo dai soggetti beneficiari ed in particolare a non trasferire diritti di reimpianto ottenuti da estirpazione di vigneti aziendali per almeno 15 anni dalla data di autorizzazione all’impianto ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n. 1215 del 27 ottobre 1997 sono sostituiti dall’obbligo di non trasferire verso terzi diritti di reimpianto derivanti dalla estirpazione delle superfici vitate realizzate in base alla normativa sopra citata per almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva all’impianto così come disposto dalla normativa vigente;
3. di incaricare le amministrazioni provinciali territorialmente competenti di dare informazione ai soggetti interessati attraverso la divulgazione e la pubblicazione del presente atto , anche in forma telematica nei propri canali istituzionali, affinché i soggetti beneficiari prendano atto della nuova durata degli impegni da essi assunti;
4. di trasmettere il presente atto ad ARTEA, alle organizzazioni professionali agricole e cooperative e alle amministrazioni provinciali toscane;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.T. ai sensi dell’articolo 5 , comma 1, lettera f) della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della medesima legge regionale n. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
STEFANO BARZAGLI

Il Direttore Generale
ALESSANDRO CAVALIERI